

COMUNE DI ZAGARISE

COMUNE D'EUROPA

88050 ZAGARISE (CZ)
Corso Garibaldi, n.4

Tel. 0961/937014
Fax 0961/937631

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE D'UFFICIO

N. 329 del 13.09.2017

OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - DETERMINAZIONI

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Visto lo statuto del Comune;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 N. 267- T.U.E.L.;

VISTA la deliberazione della G.M. n. 54/2017 ad oggetto: "APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI ZAGARISE (CZ) E L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE DI SERSALE (CZ) PER L'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI SCUOLABUS. DETERMINAZIONE Anno sc. 2017-2018 – Provvedimenti",

- che , in virtù di quanto sopra l'amministrazione comunale chiedeva alla Società MGS SOCIETA' COOPERATIVA – con sede a Catanzaro Via L. della Valle, 99 preventivo di prezzo per la fornitura del suddetto servizio e per il periodo settembre 2017 -maggio 2018;
- Vista la nota trasmessa dalla suddetta Società, con la quale in ordine a quanto sopra richiesto, forniva offerta di prezzo per un importo complessivo di euro diecimilaseicentosestantuno/00 iva compresa per il periodo settembre 2017-maggio 2018;
- DATO ATTO che, in virtù degli indirizzi sopra richiamati, nonché della normativa in materia di prestazioni di servizi sottosoglia e di cui all'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 comma 11, così come modificato dal D.Lgs. 70/2011, legge di conversione n. 106/2011, nonché il D.P.R. 510/2010, che per le forniture di servizi inferiore a 40,000,00 euro è consentito affidamento diretto, e che pertanto può essere affidato alla Società MGS SOCIETA' COOPERATIVA con sede a catanzaro Via L. della Valle, 99, servizio trasporto scolastico con riferimento all'anno scolastico 2017/2018

e per il periodo settembre 2017-maggio 2018, salvo eventuali proroghe, ed al costo del prezzo offerto.

- Visto l'allegato contratto;
- Visto, inoltre, l'allegato contratto di comodato d'uso gratuito, per la concessione dello Scuolabus di proprietà di questo Comune, la Società suddetta;
- Accertata la regolarità contributiva della suddetta ditta previa acquisizione del DURC;

Visto il D.Lgs. 163/2006;


Visto il D.lgs. 26772000;

RITENUTO, di dover provvedere in merito ;

DETERMINA

- La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare l'allegato contratto con la Società MGS SOCIETA' COOPERATIVA via Lucezia della valle, 99 88050 Catanzaro. riguardante servizio trasporto scolastico presso le scuole secondarie superiori di Sersale per il periodo settembre 2017 – maggio 2018 al prezzo complessivo di euro diecimila seicentoseventantuno/0 iva compresa;
- Di approvare inoltre, l'allegato contratto di comodato d'uso gratuito, dello scuolabus di proprietà di questo Comune targato FB995YR, in favore della Società MGS COOPERATIVA sopra generalizzata;

Il responsabile
Arch. Paolo Raimondo



SERVIZIO FINANZIARIO

Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto sulla disponibilità esistente sui Cap. descritti in premessa.

(D.Lgs 18/08/2000 n.267 art 151, comma 4,).

Li

Il Responsabile del Ufficio Finanziario
Dot. Pietro Piragusa



MGS Società Cooperativa

Via L. della Valle, 99 - 88100 Catanzaro

CONTRATTO D'APPALTO DI SERVIZI

Il giorno 13 settembre 2017, presso la sede del Comune di ZAGARISE, sita in Corso Garibaldi n. 4 - 88050 Zagarise (CZ) nel presente atto rappresentato dall'Arch. Raimondo Paolo nella qualità di Responsabile Ufficio Tecnico, nato a Zagarise (CZ) il 05/11/1971, codice fiscale RMNPLA71S05M140P, di seguito denominato Appaltante, e che, conseguentemente, agisce in nome e per conto dell'Ente,

E

la Società **MGS COOPERATIVA** con sede in Via Lucrezia della Valle n. 99 - 88100 Catanzaro P.I. 03291120792, in persona dell'Amministratore Unico Sig. Guerriero Roberto nato a Catanzaro (Cz) il 09/03/1971, codice fiscale GRRRRT71C09C352R, di seguito denominata Appaltatore.

PREMESSO

che l'Appaltante intende avvalersi dell'Appaltatore nel servizio di Scuolabus;
che l'Appaltatore risulta avere i requisiti e le caratteristiche idonee alla gestione del servizio richiesto.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Appaltante concede in appalto all'Appaltatore, che accetta, il servizio in premessa indicato.

Art. 2

L'appalto avrà decorrenza dal 14/09/2017 per cessare il 30/05/2018.

Il presente contratto d'appalto potrà essere prorogato alla scadenza, esclusivamente su richiesta dell'Appaltante con atto scritto consegnato all'Appaltatore.

Art. 3

L'Appaltatore si obbliga ad espletare i servizi in premessa indicati secondo le modalità organizzative e gli standard previsti dal presente contratto d'appalto ed in ogni caso secondo correttezza e buona fede ai sensi degli artt. 1175 e 1375 del cod. civ.

L'Appaltatore si impegna:

- ad assicurare il servizio impiegando un numero di lavoratori sufficiente e congruo;
- utilizzare lavoratori subordinati o collaboratori con i quali stipulerà contratti previsti e consentiti dalle norme di legge;

MGS Società Cooperativa

Via L. della Valle, 99 - 88100 Catanzaro

- ad esercitare il potere disciplinare nei confronti del proprio personale che non mantenga un comportamento corretto nell'esecuzione dell'appalto.

Gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali sono interamente a carico dell'Appaltatore.

Art. 4

L'Appaltatore rimetterà all'appaltante, prima che ogni singolo lavoratore subordinato inizi la propria attività lavorativa, copia del relativo contratto unitamente all'informativa rilasciata ai sensi del D.Lgs 26 maggio 1997, n. 152, dalla quale risulti in particolare l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti, e la contrattazione collettiva applicata.

Art. 5

L'Appaltatore, dopo aver visitato ed ispezionato gli ambienti di lavoro forniti dall'Appaltante, in cui dovrà svolgersi l'appalto, ne riconosce l'idoneità ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e dell'art. 2087 del cod. civ.

L'Appaltatore da atto che l'Appaltante ha fornito ad esso ed ai preposti utilizzati nell'appalto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

L'Appaltante e l'Appaltatore si obbligano a cooperare ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, nonché a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente. L'Appaltante si riserva di effettuare sistematicamente il controllo sul servizio nella persona dell'Assessore al ramo o dal Responsabile del Servizio.

Art. 6

L'Appaltante corrisponderà all'Appaltatore per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto la somma totale di euro 10.671,00 (DIECIMILASEICENTOSETTANTUNO/00) Iva inclusa, da fatturare mensilmente per l'importo di euro 1.185,66 (millecentoottantacinque/66) Iva inclusa, per un totale di n. 9 fatture a partire da Settembre 2016.

Il corrispettivo risultante dall'applicazione di quanto previsto dal precedente punto, verrà liquidato con periodicità mensile al momento della presentazione della fattura.

Art. 7

L'Appaltatore adempirà al presente contratto svolgendo il servizio appaltato mediante l'organizzazione e la gestione dei capitali e dei mezzi all'uopo necessari.

MGS Società Cooperativa

Via L. della Valle, 99 - 88100 Catanzaro

Art. 8

L'Appaltante è esonerato da qualunque pretesa o azione che possa derivarle da terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore.

Art. 9

L'Appaltatore non potrà cedere a terzi il presente contratto né subappaltare il servizio senza il preventivo consenso scritto dell'Appaltante, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 10

Le parti con riferimento alla normativa vincolistica di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si scambiano reciproca autorizzazione a trattare i dati personali in loro possesso in relazione agli adempimenti normativi e contrattuali necessari per eseguire le obbligazioni e adempiere agli obblighi e doveri derivanti dal presente contratto.

Art. 11

Le parti eleggono foro esclusivamente competente per qualsiasi controversia dovesse sorgere dall'interpretazione ovvero dall'esecuzione del presente contratto il Foro di Catanzaro.

Art. 12

Ogni variazione compresa eventuale disdetta al presente contratto dovrà essere comunicata, a mezzo raccomandata A/R, entro e non oltre 30 gg.

Zagarise, 13/09/2017

APPALTANTE

5. Responsabilità del comodatario.

Il perimento del bene oggetto del comodato è ad esclusivo rischio del comodatario, salvo il caso fortuito e la forza maggiore. Parimenti, se il bene viene impiegato per un uso diverso o non viene restituito nei termini, l'eventuale perimento sarà a carico del comodatario, salvo che questi provi che il bene sarebbe comunque perito nonostante l'uso diverso o la mancata restituzione.

6. Spese.

Le spese necessarie per utilizzare il bene in comodato sono a carico del comodatario, che ha diritto al rimborso unicamente delle spese straordinarie sostenute per la conservazione del bene, purché necessarie ed urgenti.

7. Stima.

Il bene dato in comodato viene fornito in comodato ad uso gratuito, di comune accordo. La perdita o il perimento del bene è a carico del comodatario, nonostante avvenga per causa di terzi e non sia a lui imputabile, salvo quanto disposto al punto 5) (responsabilità del comodatario).

8. Clausola risolutiva espressa.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., si conviene espressamente che il contratto di comodato si risolverà di diritto nel caso in cui il comodatario utilizzi il bene per un uso diverso da quello pattuito.

9. Foro competente.

Per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il foro di Catanzaro.

10. Rinvio a norme di legge.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno riferimento al disposto degli articoli dal 1803 al 1812 del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto a Zagarise, il 13/09/2017

IL COMODANTE

IL COMODATARIO

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole: durata, penale, limitazioni di responsabilità, facoltà di recesso, stima, clausola risolutiva espressa, foro competente.

Letto, approvato e sottoscritto a Zagarise, il 13/09/2017

IL COMODANTE

IL COMODATARIO